



ORIGINALE



**COMUNE DI SCICLI**  
*(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)*

\*\*\*\*\*

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

<b>n.246</b> del registro  data 31/12/2024	OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale per la celebrazione dei Matrimoni delle Unioni Civili nelle sede diverse dagli uffici di Stato Civile.
---	---

L'anno duemilaventiquattro addì trentuno del mese di dicembre alle ore 13:00 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

**LA GIUNTA COMUNALE**

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
MARINO Mario	Sindaco		
CAUSARANO Giuseppe	Vice Sindaco		
GIANNONE Vincenzo	Assessore		X
FALLA Giovanni	Assessore		
PORTELLI Concetta	Assessore		

Partecipa il Vicesegretario Comunale Dott.ssa Maria Sgarlata

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta presentata dal Responsabile di E.Q. del Settore I Affari Generali, Dott.ssa Maria Sgarlata, n. 33 del 27/12/2024, avente per oggetto: “Approvazione Regolamento comunale per la celebrazione dei Matrimoni delle Unioni Civili nelle sede diverse dagli uffici di Stato Civile.”;
- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/19991, n. 48;
- Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
- Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile di E.Q. del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale è stato espresso il parere soprarichiamato;
- Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
- Ritenuto che la proposta esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
- Visto il D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
- Visto il vigente O.R.EE.LL. ed il vigente Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso e considerato;

Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

### DELIBERA

**Per la causale in premessa,**

1. **Di approvare** la proposta di deliberazione del Responsabile di E.Q. del Settore I Affari Generali, Dott.ssa Maria Sgarlata, n. 33 del 27/12/2024 relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente “per relationem” e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale.
2. **Di demandare** al Settore competente la verifica dei requisiti e l'adeguamento al nuovo regolamento da parte delle strutture private già istituite sedi separate di Ufficio di Stato Civile per la celebrazione di matrimoni civili.
3. **Di dare atto** che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente il parere citato in premessa.

.....



**COMUNE DI SCICLI**  
Libero Consorzio Comunale di Ragusa  
**Settore I Affari Generali**



**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 33**

**DEL 27/12/2024**

**Oggetto: Approvazione Regolamento comunale per la celebrazione dei Matrimoni delle Unioni Civili nelle sedi diverse dagli uffici di Stato Civile.**

La sottoscritta dott.ssa Maria Sgarlata, nella qualità di Responsabile di Elevata Qualificazione del Settore I Affari Generali, propone l'adozione del provvedimento deliberativo sopradistinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni:

**Preso atto** che nel Comune di Scicli è sempre più frequente la domanda di celebrazione di matrimoni civili, sia da parte di cittadini residenti che non residenti e che tali riti richiedono impegno lavorativo e finanziario;

**Considerato** altresì che spesso perviene da parte dei nubendi la richiesta di poter celebrare il loro matrimonio o costituire la loro unione civile, oltre che nella sede della Casa Comunale anche in altri Uffici separati di Stato civile specificatamente autorizzati;

**Rilevato** che ai sensi dell'art. 3 co.1 del D.P.R. 396/2000, il Comune può istituire, anche per singole funzioni, uno o più separati Uffici dello Stato Civile;

**Vista** la Circolare 07/06/2007 n. 29, con la quale la Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell'Interno ha chiarito che l'istituzione di tali uffici separati può consistere nell'individuazione, per la celebrazione dei matrimoni civili, di un edificio, compreso il giardino che ne sia pertinenza funzionale, esterno alla Casa Comunale, purché tale sede esterna sia sempre e comunque nella disponibilità del Comune e la sua individuazione come Ufficio dello Stato Civile abbia carattere di ragionevole continuità temporale;

**Vista** la Circolare 28/02/2014 n.10, nella quale la Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell'Interno, nel ribadire quanto già espresso con la suddetta circolare n. 29, ha confermato la possibilità di celebrare i matrimoni presso siti aperti al pubblico purché connessi in via stabile alla funzione amministrativa propria della casa comunale nei termini previsti dal citato art. 3 del D.P.R. 396/2000;

**Ritenuto** che tali indicazioni valgono, in via analogica, anche per la costituzione delle unioni civili prevista dalla L. 20 maggio 2016 n. 76;

**Vista** la deliberazione di G.C. n. 96 del 10/05/2017 avente per oggetto: "Individuazione siti da adibire a Casa Comunale per la celebrazione dei matrimoni civili";

**Ravvisata** l'opportunità di disciplinare lo svolgimento delle cerimonie con un nuovo regolamento che tenga conto altresì dell'evoluzione normativa, e delle richieste dei cittadini residenti e non, oltre all'aggiornamento dei siti autorizzati;

**Dato atto** che gli Uffici Comunali hanno redatto un Regolamento per disciplinare l'uso degli spazi sopra indicati quali luoghi dove l'Ufficiale di Stato Civile può celebrare i matrimoni o costituire le unioni civili -composto da n.12 Articoli e n.1 Allegato- che si allega al presente atto deliberativo per costituirne parte integrante e sostanziale;

**Visti:**

- gli artt. 84-142 del Codice Civile, disciplinanti la celebrazione del matrimonio;
- il D.P.R. 3 novembre 2000, n.396 recante il “Regolamento per la revisione e semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, ai sensi dell’art.2, co.12, della Legge 15 maggio 1997, n.127 e, in particolare dello stato civile;
- la Legge 20 maggio 2016, n.76 recante “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze”;
- le Circolari del Ministero dell’Interno 7 giugno 2007, n.29 e 28 febbraio 2014, n.10;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L.;
- lo Statuto Comunale;


**Per quanto sopra propone alla Giunta Comunale l'adozione della presente deliberazione:**

- 1. di approvare**, per le motivazioni sopra esposte, il “Regolamento per la celebrazione dei matrimoni civili e per la costituzione delle unioni civili nelle sedi diverse dagli uffici di stato civile”, composto da n. 12 articoli e n. 1 allegato, il cui testo è allegato, quale parte integrante e sostanziale, alla presente deliberazione;
- 2. di demandare** all’Ufficio di Stato Civile l’attuazione del presente regolamento;
- 3. di pubblicare** il presente provvedimento all'albo pretorio on line del Comune di Scicli e nella apposita sezione di Amministrazione Trasparente;
- 4. di dare atto** che la presente proposta di deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente

Visto: L'Assessore al ramo  
(Rag. Giuseppe Causarano)




Il Responsabile del Settore Affari Generali  
(Dott.ssa Maria Sgarlata)





**Comune di SCICLI**  
**Libero Consorzio Comunale di Ragusa**

**REGOLAMENTO COMUNALE**  
**PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI**  
**E LA COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI**  
**ANCHE IN SEDI DIVERSE DAGLI UFFICI DI STATO CIVILE**



*Approvato con deliberazione di G.C. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_*

## **INDICE**

ART. 1. OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

ART. 2. ESERCIZIO DELLA FUNZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 3. LUOGHI, GIORNI ED ORARIO DELLA CELEBRAZIONE DEI RITI CIVILI

ART. 4. RICHIESTA DI CELEBRAZIONE DEI RITI CIVILI

ART. 5. PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO E DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI  
IMPEDIMENTI ALLA COSTITUZIONE DELL' UNIONE CIVILE

ART. 6. RITO CIVILE CELEBRATO CON L'AUSILIO DI UN INTERPRETE

ART. 7. RITO CIVILE CELEBRATO SU DELEGA DI ALTRI COMUNI

ART. 8. INDIVIDUAZIONE DI SALE E STRUTTURE DEPUTATE ALLA CELEBRAZIONE DEI  
RITI CIVILI

ART. 9. CONDIZIONI DI UTILIZZO DELLE SALE E STRUTTURE, PUBBLICHE E PRIVATE,  
DEPUTATE ALLA CELEBRAZIONE DEI RITI CIVILI

ART. 10. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E DELL'EVENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI  
RITI CIVILI FUORI DALLA SEDE DEGLI UFFICI DEMOGRAFICI. RESPONSABILITÀ

ART. 11. DETERMINAZIONE DEI COSTI DI UTILIZZO DEGLI IMMOBILI, DEL CORRISPET-  
TIVO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO E DEI DIRITTI DI ISTRUTTORIA

ART. 12. DISPOSIZIONI FINALI

Allegato A “Modello della domanda”

## **Art. 1- Oggetto e finalità del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili che si svolgono nei siti e negli spazi diversi dagli uffici demografici della Casa Comunale, di proprietà comunale o privata, dichiarati Uffici dello Stato Civile ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinamento dello Stato Civile n. 396/2000.

2. Il presente Regolamento reca disposizioni per garantire che l'esercizio della funzione amministrativa della celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili avvenga nel rispetto dei principi garantiti dagli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost., dagli artt. 84-142 C.C., dal d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante "Ordinamento dello Stato Civile" e dalla Legge 20.5.2016, n. 76, "Regolamento Unioni Civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze".

3. La celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione di unioni civili è attività istituzionale garantita.

## **Art. 2- Esercizio della funzione amministrativa**

1. I matrimoni e le unioni civili sono celebrati dal Sindaco, titolare della funzione amministrativa quale Ufficiale di Governo ai sensi dell'art. 14 del TUEL n. 267/2000.

2. Il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile al Vice Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri Comunali, al Segretario Generale, ai dipendenti a tempo indeterminato dei Servizi Demografici in possesso di adeguata qualifica, ai cittadini italiani che abbiano i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale, come previsto dall'art. 1 del d.P.R. n. 396/2000.

3. Qualora gli interessati intendano far celebrare il rito civile ad un/a cittadino/a italiano/a, gli stessi devono presentare domanda conforme all'apposita modulistica fornita dall'Ufficio di Stato Civile, indirizzata al Sindaco, con anticipo di almeno 15 giorni lavorativi rispetto alla data di celebrazione già comunicata allo stesso Ufficio di Stato Civile.

4. Il rito civile non può essere celebrato dall'Ufficiale di Stato Civile quando egli medesimo, il coniuge, la persona a lui unita civilmente, i suoi parenti o affini in linea retta di qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado, intervengono come dichiaranti.

5. Il cittadino individuato quale Ufficiale di Stato Civile-celeberrante deve produrre atto di accettazione espressa e contestuale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritto ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, sul possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 dell'Ordinamento dello Stato Civile.

6. La delega sindacale alla celebrazione del rito civile diviene efficace all'esito positivo delle verifiche istruttorie effettuate dall'ufficio comunale dello stato civile sui requisiti soggettivi del soggetto da delegare.

7. Indipendentemente dalla persona del celebrante, sono comunque di competenza del dipendente comunale in possesso di delega piena all'esercizio delle funzioni di Ufficiale di Stato Civile:

- la tenuta del registro dei matrimoni o delle unioni civili;
- il trasporto dei registri alle strutture esterne, sia comunali che private, e viceversa;
- la chiusura dei procedimenti relativi al matrimonio e all'unione civile.

8. Indipendentemente dalla persona del celebrante, il dipendente comunale in possesso di delega piena all'esercizio delle funzioni di Ufficiale di Stato Civile deve garantire la propria presenza durante tutto l'arco temporale della cerimonia civile.

9. Durante il rito nuziale il celebrante deve indossare la fascia tricolore di cui all'art. 70 del d.P.R. n. 396/2000, da portarsi a tracolla della spalla destra. Dal momento dell'arrivo presso la sede ove deve svolgersi il rito civile e fino al suo allontanamento, è vietato al celebrante ostentare, sotto qualsiasi forma, simboli o convinzioni di natura politica e/o religiosa.

### **Art. 3- Luoghi, giorni ed orario della celebrazione dei riti civili**

1. Il Comune di Scicli garantisce la celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili in forma gratuita, quando gli interessati richiedono che lo svolgimento della cerimonia avvenga durante l'orario di servizio nell'Ufficio di Stato Civile o nel Gabinetto del Sindaco, per i residenti.

2. La Giunta Comunale può disporre, con apposita deliberazione, che la celebrazione del rito civile avvenga fuori dall'orario di servizio e/o in sale o strutture pubbliche e private diverse dalla sede comunale, nelle quali siano istituiti separati Uffici dello Stato Civile, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 396/2000. In tal caso una copia della deliberazione dovrà essere trasmessa al Prefetto e si applicano le norme di cui al successivo articolo 11.

3. L'istituzione di una sede esterna, sempre e comunque nella disponibilità giuridica del Comune, deve avere un carattere di ragionevole continuità temporale e non può pertanto essere disposta per una singola cerimonia. La sede esterna deve essere precisamente individuata e delimitata e avere carattere duraturo o comunque non occasionale in modo da garantire la possibilità di impiegare un sito a valenza culturale o estetica per le celebrazioni, senza sottrarlo al godimento della collettività.

4. Le sedi e gli spazi da adibire ad Ufficio separato di Stato Civile per la celebrazione dei matrimoni civili o la costituzione delle unioni civili sono individuati a seguito di espressa manifestazione di interesse da parte del privato richiedente e devono essere identificati per ciascun sito e/o spazio, in apposite planimetrie e viste fotografiche. Si procede a tal fine, alla sottoscrizione di una convenzione di comodato d'uso a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 1803 del codice civile, di durata non superiore a cinque anni decorrenti dalla data della stipulazione. La struttura affidata nella disponibilità giuridica del Comune deve essere vincolata allo svolgimento di funzioni istituzionali e, segnatamente, alla celebrazione di matrimoni civili e alla costituzione di unioni civili da parte dell'Ufficiale di stato civile e deve avere rilevanza storica, culturale, ambientale, ovvero turistica.

5. L'idoneità delle strutture private da utilizzare per lo svolgimento delle funzioni pubbliche afferenti ai matrimoni o unioni civili devono essere ritenute idonee a tale scopo previo apposito sopralluogo da parte di addetti appartenenti all'Ufficio dello Stato Civile e all'Ufficio Tecnico. Ai fini dell'idoneità delle strutture si deve accertare: la loro capienza per ospitare almeno un centinaio di partecipanti alle cerimonie; la presenza di adeguate uscite di sicurezza; la regolarità urbanistica e tributaria.

6. Non è consentita la celebrazione in luoghi diversi da quelli sopra riportati, se non per quanto previsto dall'art. 110 del Codice Civile ("se una delle parti per infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi nella casa comunale, l'Ufficiale si trasferisce con il Segretario Generale e quattro testimoni, nel luogo in cui si trova la parte impedita"). In questi casi è applicata la gratuità della tariffa. Gli Uffici Separati di Stato Civile ufficialmente autorizzati e con contratto in corso di validità, saranno indicati dai dipendenti dell'Ufficio di Stato Civile, di volta in volta, ai nubendi che ne faranno richiesta.

7. La celebrazione dei matrimoni e la costituzione delle unioni civili può aver luogo fuori dall'orario dei servizi entro i seguenti limiti temporali:

- lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 15.30 alle ore 19.30;
- sabato, domenica e festivi, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.

La Giunta Comunale può modificare i predetti limiti temporali in funzione delle stagioni meteorologiche ovvero di particolari eventi naturali o di forza maggiore.

8. Salve motivate eccezioni, sulle quali il Sindaco si esprime con apposito provvedimento, non possono essere celebrati riti civili nei seguenti giorni:

- Festività del Santo Patrono;
- Capodanno ed Epifania (1 e 6 gennaio);
- Pasqua e Lunedì dell'Angelo;
- Liberazione (25 aprile), Festa del Lavoro (1 maggio) e Festa della Repubblica (2 giugno);
- Ferragosto (15 agosto);
- Ognissanti e Commemorazione dei Defunti (1 e 2 novembre);
- Ricorrenza dell'Immacolata Concezione (8 dicembre);
- Festività Natalizie (24, 25, 26 e 31 dicembre).
- In occasione delle consultazioni elettorali per il periodo comprendente i due giorni precedenti le consultazioni, il/i giorno/i delle consultazioni e i due giorni successivi.

9. Per esigenze organizzative e funzionali dell'Ufficio di Stato Civile, con provvedimento sindacale possono essere escluse/incluse dall'esercizio delle funzioni in questione ulteriori giornate, sempre che non si arrechi danno o pregiudizio a terzi.

#### **Art. 4- Richiesta di celebrazione del matrimonio o dell'unione civili**

1. L'istanza per fissare la data della celebrazione del matrimonio civile o della costituzione dell'unione civile deve essere presentata all'Ufficio dello Stato Civile almeno trenta giorni lavorativi precedenti la data scelta dagli interessati. Per comprovate gravi motivazioni rappresentate dagli interessati, il termine di presentazione della richiesta di celebrazione del rito civile può essere ridotto.

2. La predetta richiesta di celebrazione del rito civile è redatta e sottoscritta dagli interessati. Qualora per la celebrazione venga prescelta una struttura ricettiva privata sita nel territorio comunale, già convenzionata per lo svolgimento di detti riti nuziali, l'istanza deve essere sottoscritta ai fini dell'accettazione della data anche dal relativo legale rappresentante della gestione.

3. L'istanza deve contenere le seguenti informazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000:

- le generalità degli interessati a contrarre il matrimonio civile o a costituire l'unione civile (nome e cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza);
- dichiarazione di insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione civile di cui all'art. 1, comma 4, L. 20.5.2016, n. 76, sottoscritta da entrambe le parti;
- l'eventuale ipotesi in cui anche uno soltanto dei predetti interessati o dei testimoni, essendo straniero, non conosce la lingua italiana ovvero è sordo e/o muto o comunque impedito a comunicare oralmente e per iscritto;
- la data e l'ora di celebrazione del rito, con eventuale indicazione della sala pubblica diversa dall'ufficio dello stato civile che si sceglie per la celebrazione;
- l'indicazione del regime patrimoniale scelto;

- l'indicazione della futura residenza, qualora diversa dall'attuale;
- le generalità dei testimoni (nome e cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza);

4. La richiesta di celebrazione del rito civile deve essere corredata:

- dalle fotocopie del documento di identità dei nubendi o delle parti che intendono costituire l'unione civile;
- dalle fotocopie del documento di identità dei testimoni;
- dalla ricevuta del pagamento delle tariffe e cauzioni previste qualora venga scelta per la celebrazione una sala comunale diversa dall'ufficio dello stato civile o struttura comunale gratuita;

5. Agli interessati, ed eventualmente al legale rappresentante del soggetto che gestisce la struttura, verrà data comunicazione di conferma della data e dell'ora di prenotazione di celebrazione del rito civile richiesta.

#### **Art. 5- Pubblicazioni di matrimonio civile e dichiarazione di inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'unione civile**

1. La celebrazione del matrimonio civile deve essere preceduta da regolari pubblicazioni, ai sensi della vigente normativa in materia.

2. Qualora i nubendi vogliano avvalersi della facoltà di riduzione dei termini di presentazione della domanda di celebrazione del rito civile, previsto al comma 1 dell'art. 4, non si procede alla celebrazione del matrimonio e la prenotazione decade di diritto se, per cause imputabili a detta riduzione, non possono essere rispettati i termini del procedimento di pubblicazione.

3. L'Ufficiale dello Stato Civile verifica l'esattezza della dichiarazione di inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'unione civile, acquisendo d'ufficio entro trenta giorni le eventuali informazioni ritenute necessarie per la verifica.

#### **Art. 6- Rito civile celebrato con l'ausilio di un interprete**

1. Qualora anche uno soltanto degli interessati che intendono contrarre il matrimonio civile o costituire l'unione civile o dei loro testimoni siano cittadini stranieri, devono dimostrare all'Ufficiale di Stato Civile, all'atto della richiesta di celebrazione del rito civile di comprendere la lingua italiana, con apposita dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.

2. Nell'ipotesi in cui anche uno soltanto degli interessati a contrarre il matrimonio civile o a costituire l'unione civile ovvero dei loro testimoni non conosce la lingua italiana nonché nell'ipotesi in cui è sordo e/o muto o comunque impedito a comunicare verbalmente o per iscritto, l'Ufficiale dello Stato Civile ai fini della celebrazione del matrimonio o della costituzione dell'unione civile si avvale dell'ausilio di un interprete o di mezzi idonei per rivolgere allo sposo o al testimone che versa in una delle predette ipotesi le domande, riceverne le risposte e dargli comunicazione delle disposizioni contenute negli articoli 143, 144 e 147 del codice civile e della dichiarazione di unione degli sposi in matrimonio ovvero delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 11 e 12, della legge 20 maggio 2016, n. 76 e della dichiarazione di costituzione dell'unione civile tra le parti.

3. L'interprete è reperito, a loro cura e spese, dagli interessati e scelto preferibilmente tra persone in possesso di adeguata capacità a garantire fedelmente la conformità della dichiarazione resa alla volontà del dichiarante ovvero tra coloro i quali sono abituati a trattare con l'interessato o che abbiano comunque capacità di garantire fedeltà alla dichiarazione con qualsiasi altra forma o mezzo a ciò idonei.

4. L'interprete individuato dovrà presentarsi all'Ufficiale di Stato Civile almeno sette giorni prima della data di celebrazione del rito civile, munito di un documento di riconoscimento in corso di validità, per comunicare la propria disponibilità ad assumere l'incarico e dichiarare la propria capacità di eseguire la traduzione richiesta e, quindi, sottoscrivere il relativo verbale di nomina comprensivo di giuramento "di bene e fedelmente adempiere all'incarico ricevuto".

5. L'Ufficiale dello Stato Civile fa menzione nell'atto pubblico dei modi usati per ricevere le dichiarazioni e in generale per la celebrazione del matrimonio o per la costituzione dell'unione civile.

#### **Art. 7- Rito civile celebrato su delega di altri Comuni**

1. Quando vi è necessità o convenienza di celebrare il matrimonio o costituire l'unione civile nel Comune di Scicli ma l'istanza di matrimonio è stata presentata in altro Comune, gli interessati inoltrano istanza di celebrazione almeno 30 giorni antecedenti la data prescelta per il rito civile.

2. Gli interessati dovranno produrre all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Scicli, almeno 10 giorni antecedenti la data prescelta per il rito civile:

- la delega del Comune ove hanno richiesto la celebrazione del rito civile;
- le dichiarazioni e la documentazione di cui agli articoli che precedono.

3. L'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Scicli, ricevuta delega per iscritto dall'Ufficiale dello Stato Civile delegante, provvede alle pubblicazioni e verifica l'esattezza della dichiarazione di inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'unione civile.

4. Il rito civile delegato viene celebrato nel rispetto delle norme e dei vincoli stabiliti dal presente Regolamento.

#### **Art. 8- Individuazione di sale e strutture deputate alla celebrazione dei riti civili**

1. Con provvedimento assunto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 396/2000 recante l'Ordinamento dello Stato Civile, la Giunta Comunale può istituire uno o più Uffici separati di Stato Civile, in immobili sia pubblici che privati, per l'esercizio limitato alla funzione della celebrazione di matrimoni ed unioni civili, previo pagamento dei corrispettivi, se dovuti, tenuto conto del servizio aggiuntivo reso e dei costi del personale.

2. Il Comune di Scicli mette a disposizione degli interessati per la celebrazione del rito civile, oltre all'Ufficio di Stato Civile e al Gabinetto del Sindaco, le seguenti strutture comunali esterne (Palazzo Spadaro, Palazzo Mormino a Donnalucata, Villa Penna, la Chiesa di Santa Teresa ed altre eventuali), dietro pagamento dei corrispettivi stabiliti per ciascuna struttura dalla Giunta Comunale.

3. Situazioni eccezionali riferite a cittadini illustri di chiara fama per meriti acquisiti in campo sociale, economico, sportivo, artistico e culturale potranno richiedere, per ragioni organizzative di sicurezza, una deroga alle disposizioni di cui al presente Regolamento, in merito alle quali disporrà il Sindaco con proprio provvedimento.

#### **Art. 9- Condizioni di utilizzo delle sale e strutture, pubbliche e private, deputate alla celebrazione dei riti civili**

1. Le strutture comunali prescelte dagli interessati che intendono contrarre il matrimonio civile o costituire l'unione civile possono essere allestite, nel rispetto del decoro e della solennità dei luoghi, a totale cura e spese degli interessati. È consentito, con gli stessi limiti e sempre a cura e spese degli interessati, la presenza durante la celebrazione di fotografi, cineoperatori e musicisti.

2. Nelle strutture pubbliche e nei luoghi pubblici circostanti non è ammesso il lancio o lo spargimento di riso, confetti, petali, coriandoli o altro materiale che possa sporcare o deturpare i luoghi per loro natura aperti al pubblico e possa creare nocumento o pericolo a persone e cose.
3. Gli interessati, previa comunicazione dettagliata dell'intervento e conseguente autorizzazione degli uffici competenti, possono a propria cura e spese arricchire la sala o lo spazio pubblico ove si intende celebrare il rito con speciali arredi e addobbi, che, sempre a loro cura e spese, devono essere rimossi immediatamente dopo il termine della cerimonia. Gli interessati assumono responsabilità in proprio circa furti o danni o comunque nocumenti che possano subire gli arredi e gli addobbi utilizzati.
4. Qualora venga trasgredita tale disposizione, salva identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato alle parti il costo delle spese di pulizia aggiuntive.
5. Le condizioni di utilizzo di una struttura privata dichiarata ufficio di stato civile vengono stabilite direttamente dal relativo proprietario/possessore/ gestore.

**Art. 10- Organizzazione del servizio e dell'evento per la celebrazione dei riti civili fuori dalla sede degli uffici demografici. Responsabilità**

1. Entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza di utilizzo di una sala comunale o di una struttura pubblica esterna alla sede municipale, l'ufficio competente rilascia il provvedimento di autorizzazione o di diniego motivato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10-bis della Legge n. 241/1990.
2. Nei casi in cui è previsto il pagamento di una tariffa, la richiesta di prenotazione del luogo pubblico prescelto per la celebrazione del rito civile non può produrre effetti fino a quando i richiedenti non avranno consegnato le rispettive ricevute di avvenuto pagamento/versamento.
3. Il mancato pagamento entro il termine di cinque giorni dal rilascio dell'autorizzazione costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti alla celebrazione del rito civile prescelto presso le strutture pubbliche o private già indicate. In questo caso, la celebrazione del rito civile avverrà presso gli Uffici dello Stato Civile o presso il Gabinetto del Sindaco, se residenti.
4. Indipendentemente dal luogo prescelto per la celebrazione del rito civile, qualora i servizi richiesti non venissero prestati in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte, in relazione alla particolare circostanza ostantiva. La quantificazione della percentuale della somma da restituire e la restituzione medesima avvengono con provvedimento dirigenziale.
5. Qualora gli interessati scelgano di celebrare il rito civile presso una struttura privata, l'organizzazione generale dell'evento è posto a carico dei proprietari/possessori/gestori della struttura medesima o di altri operatori specializzati espressamente incaricati dai nubendi o dalle parti dell'unione civile.
6. Al Comune di Scicli non potrà essere imputata alcuna responsabilità per danni o qualunque nocumento derivati agli interessati dalla celebrazione del rito civile, o ai loro danti o aventi causa, attinenti al rapporto privatistico instauratosi tra i medesimi ed i rappresentanti legali della struttura privata, in particolare per questioni e/o comportamenti relativi ai luoghi e ai termini di svolgimento dell'evento.
7. Il Comune di Scicli non procederà ad alcun rimborso qualora la mancata o inesatta prestazione dei servizi richiesti e/o organizzazione dell'evento siano comunque imputabili agli interessati alla celebrazione del rito civile, o ai loro danti o aventi causa.

## **Art. 11- Determinazione dei costi di utilizzo degli immobili, del corrispettivo del servizio amministrativo e dei diritti di istruttoria**

1. Qualora gli interessati intendano contrarre il matrimonio civile o costituire l'unione civile presso gli uffici dello stato civile o presso il Gabinetto del Sindaco se residenti, durante l'orario di servizio, nulla è dovuto al Comune di Scicli, fatta eccezione per i diritti e l'imposta di bollo dovuti per la documentazione relativa al procedimento di ciascuno dei predetti riti civili.

2. La Giunta Comunale è competente alla determinazione dei costi di utilizzo dei separati uffici di stato civile istituiti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 dell'Ordinamento dello Stato Civile nelle sedi di proprietà comunale, e dei costi del servizio prestato in tali sedi da parte di dipendenti comunali.

3. Il costo di utilizzo, quello del servizio e l'eventuale costo determinato per il rito delegato vengono determinati a cadenza annuale, entro e non oltre il 30 novembre. In assenza di determinazioni entro detto termine, restano ferme le tariffe dell'anno precedente.

Per i matrimoni celebrati fuori dall'orario di servizio e nelle giornate del sabato, domenica e festivi, sia negli immobili di proprietà comunale che nelle strutture private, gli interessati devono corrispondere a titolo di rimborso del costo del personale la somma ulteriore di € 100,00.

5. Le entrate derivanti dalle tariffe sono acquisite al bilancio comunale. Le somme per il personale, derivanti dalla celebrazione dei matrimoni fuori dall'orario di lavoro e nelle giornate di sabato, domenica e festivi, comprensive di oneri riflessi a carico dell'Ente, confluiscono nel fondo risorse decentrate – parte variabile – ai sensi della Contrattazione Collettiva Nazionale di comparto, in attuazione dell'articolo 43 della legge 449/1997 – e sono destinate al personale dei Servizi Demografici e Stato Civile che avrà espletato l'intero procedimento amministrativo connesso alla celebrazione dei riti. La somma individuale da corrispondere annualmente a ciascun dipendente che si occupi di riti civili, viene quantificata dal responsabile dell'Ufficio in relazione al numero ed alla tipologia dei riti civili che ogni operatore ha eseguito ed è liquidata a consuntivo, dopo la valutazione delle prestazioni lavorative del personale interessato.

## **Art. 12 Disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento sostituisce integralmente ogni altro atto generale di pari efficacia giuridica emesso in materia di celebrazione di matrimoni ed unioni civili.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si opera rinvio dinamico alle fonti di diritto gerarchicamente superiori vigenti nella materia; in particolare alle norme di cui agli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost., agli artt. 84-142 C.C., al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, ed alla L. 20 maggio 2016, n. 76.

3. Si applicano, per gli aspetti procedurali e ordinamentali la Legge n. 241/1990 ed il D.lgs. n. 267/2000, e, per gli aspetti funzionali il D.lgs. n. 165/2000, i vigenti contratti collettivi di lavoro nazionale e integrativo decentrato e il Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. Nelle more dell'adozione della delibera di determinazione delle tariffe e delle cauzioni relative agli immobili comunali diversi dalla sede degli Uffici dello Stato Civile si applicano quelle in vigore.

5. La struttura amministrativa competente per materia provvede alla redazione e all'aggiornamento della modulistica necessaria per la celebrazione dei riti civili.

6. Il Regolamento entrerà in vigore alla data di esecutività delle deliberazioni con cui è approvato.

**DOMANDA DI PRENOTAZIONE SALA PER CELEBRAZIONE DI MATRIMONIO O COSTITUZIONE DI UNIONE CIVILE**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ codice  
fiscale \_\_\_\_\_ cittadino \_\_\_\_\_ recapito  
telefonico \_\_\_\_\_

La sottoscritta \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ codice  
fiscale \_\_\_\_\_ cittadina \_\_\_\_\_ recapito  
telefonico \_\_\_\_\_

in relazione al matrimonio civile o costituzione Unione civile che intendono contrarre

**CHIEDONO**

che la celebrazione abbia luogo:

il giorno \_\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_\_

presso:

- \_\_\_\_\_

- Altre sedi: \_\_\_\_\_

I sottoscritti DICHIARANO, inoltre, di assumersi ogni responsabilità relativa all'utilizzo della struttura secondo quanto previsto dal Regolamento stesso.

Scicli, li \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

COMUNE DI SCICLI –

SERVIZIO DI STATO CIVILE

Vista la richiesta relativa alla celebrazione di cui sopra

Visto il calendario delle celebrazioni, già autorizzate, si esprime parere FAVOREVOLE/CONTRARIO  
\_\_\_\_\_ alla celebrazione del matrimonio civile o costituzione di unione  
civile di cui alla presente richiesta.

L'Ufficiale dello Stato Civile



**COMUNE DI SCICLI**  
*Libero Consorzio Comunale di Ragusa*



**SETTORE I AFFARI GENERALI**

Allegato alla proposta di delibera di G.C. n° 33 del 27/12/2024

**OGGETTO:** Approvazione Regolamento comunale per la celebrazione dei Matrimoni delle Unioni Civili nelle sedi diverse dagli uffici di Stato Civile.


---

**PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990 ED AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS N° 267/2000 E SS.MM.II..**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, li 27.12.2024



Il Responsabile del Settore  
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

---

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO – PRESIDENTE  
(Geom. Mario Masino)

L'ASSESSORE ANZIANO  
(Sig. Giovanni Falla)



IL VICESEGRETARIO COMUNALE  
(Dott.ssa Maria Sgarlata)

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

**a t t e s t a**

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line  
(Sig.ra Arrabito Carmela)

**II SEGRETARIO GENERALE**

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,  
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il \_\_\_\_\_:

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
- decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)

**IL VICESEGRETARIO COMUNALE**  
Dott.ssa Maria Sgarlata